



Servizio studi del Senato

# Note su atti dell'Unione europea



NOTA N. 22

## ASSICURARE ELEZIONI LIBERE E CORRETTE

*A maggio 2019 si terranno le prossime elezioni per il Parlamento europeo, le prime in un contesto normativo nuovo per quanto attiene alla protezione dei dati, essendo entrato in vigore il 25 maggio 2018 il nuovo [regolamento \(UE\) 2016/679](#) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La veloce diffusione della comunicazione online, applicata alle tornate elettorali, può sicuramente avvantaggiare l'interazione diretta tra le istituzioni e il cittadino, ma può anche aumentare l'esposizione alla disinformazione mirata. In questo quadro, l'UE si è posta gli obiettivi di avviare una cooperazione a tutti i livelli per garantire sicurezza e condizioni di parità politica, da un lato, e di introdurre misure normative per scongiurare l'uso distorto e manipolativo delle informazioni, dall'altro.*

### La posizione del Consiglio

Il 19 febbraio scorso, il Consiglio affari generali ha adottato [conclusioni](#) dal titolo "**Assicurare elezioni europee libere e corrette**", mentre il 21 gennaio il tema era stato affrontato anche dal [Consiglio affari esteri](#). Precedentemente, il [Consiglio affari generali](#) dell'8 gennaio 2019 ha discusso di misure dell'UE contro la disinformazione "in particolare nella prospettiva delle prossime elezioni europee". Il [Consiglio europeo](#) del 13-14 dicembre 2018 aveva sollecitato, tra l'altro, un "intervento rapido e decisivo, a livello sia europeo sia nazionale, per assicurare elezioni europee e nazionali libere e regolari", contrastando la disinformazione. L'argomento attiene alla necessità che i cittadini votino in maniera sicura e ben informata, senza distorsioni e interferenze dovute a campagne di disinformazione interne o esterne all'UE. Ciò non soltanto in vista delle elezioni europee, ma anche in corrispondenza delle numerose tornate elettorali nazionali che si svolgeranno fino al 2020.

Nelle conclusioni del 19 gennaio, il Consiglio affari generali, tenendo presente che l'organizzazione e il quadro giuridico delle elezioni nazionali rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri e che, per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali, ha accolto le misure e le raccomandazioni presentate dalla Commissione il 12 settembre 2018 nel suo pacchetto concernente le elezioni, e le azioni delineate nel piano d'azione contro la disinformazione per assicurare elezioni europee libere e corrette (si veda *infra*). Il Consiglio ha ritenuto infatti prioritario **bilanciare il diritto alla libertà di associazione** a tutti i livelli e il **diritto alla libertà di espressione**, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera; per perseguire tale obiettivo occorre cooperare a livello istituzionale, mediante un "approccio globale" che tuteli i cittadini, consentendo loro di esercitare in maniera piena e consapevole il diritto di voto.

Proprio secondo tale impostazione, il Consiglio ha condiviso l'idea della Commissione di sostenere **reti nazionali di cooperazione in materia elettorale**, "al fine di consentire l'individuazione tempestiva delle minacce per le elezioni del Parlamento europeo e la rapida, efficace e sicura condivisione delle informazioni, nel pieno rispetto dei requisiti di protezione dei dati, tra le autorità competenti in materia elettorale e le autorità che operano in ambiti correlati". Il Consiglio ha anche accolto l'iniziativa della Commissione di creare una **rete europea di cooperazione in materia elettorale**, in quanto mette a disposizione un forum per lo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità degli Stati membri, in particolare in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019. Gli ambiti di riferimento delineati dal Consiglio sono 6:

- I. un'Unione di valori: proteggere le nostre democrazie nell'era digitale;
- II. elaborare una risposta europea per assicurare elezioni europee libere e corrette - invito a rafforzare le sinergie;
- III. rafforzare la resilienza e il pensiero critico dei cittadini;
- IV. proteggere i nostri dati e sistemi: assicurare l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e rafforzare la cibersicurezza per le elezioni europee;
- V. incoraggiare un più alto grado di trasparenza, assunzione di responsabilità e integrità *online*;
- VI. contrastare le minacce ibride e rafforzare la cooperazione esterna in materia elettorale.

Il Consiglio ha pertanto rivolto una serie di inviti alla Commissione europea e agli Stati membri, quali:

- convocare periodicamente la rete europea di cooperazione in materia elettorale;
- mettere in pratica il sistema di allarme rapido, a cui si fa riferimento nel Piano d'azione (si veda *infra*);
- a prestare particolare attenzione alla preparazione e alla resilienza per resistere all'ingerenza nelle elezioni;
- migliorare ulteriormente la comunicazione strategica in materia di valori e politiche europei;
- assicurare la produzione sostenibile e la visibilità del giornalismo indipendente e professionale quale modo per responsabilizzare i cittadini, proteggere la democrazia e contrastare efficacemente la diffusione della disinformazione;
- promuovere e sostenere l'alfabetizzazione mediatica e digitale per sviluppare ulteriormente tra i cittadini un approccio critico nei confronti dei contenuti mediatici distribuiti o promossi;
- promuovere attività di sensibilizzazione volte a proteggere l'integrità del processo elettorale;
- sostenere tutte le strutture competenti al fine di individuare, analizzare e denunciare la disinformazione che riguarda, in particolare, le elezioni del Parlamento europeo;
- valutare le minacce informatiche nel contesto elettorale, prevedere misure appropriate per farvi fronte e adottare le misure necessarie per preservare l'integrità dei sistemi e delle infrastrutture elettorali;
- intensificare gli sforzi per promuovere la trasparenza delle attività *online* correlate alle elezioni;
- proseguire, in cooperazione con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi e gli altri attori pertinenti, il monitoraggio sistematico dell'attuazione del [codice di buone pratiche sulla disinformazione](#);
- vagliare opzioni per accrescere la cooperazione con gli attori internazionali competenti, quali il G7 o la NATO, se del caso e nel pieno rispetto del quadro istituzionale dell'UE.

## Le iniziative della Commissione europea

La Commissione europea si è occupata durante il suo mandato del tema della [disinformazione online](#), lanciando anche una [consultazione pubblica](#) tra il 13 novembre 2017 e il 23 febbraio 2018, al fine di capire la percezione del fenomeno da parte dei cittadini europei. Nel gennaio 2018 ha costituito un **Gruppo di esperti ad alto livello**, che rappresenta il mondo accademico, le piattaforme *online*, i mezzi d'informazione e le organizzazioni della società civile, incaricato di individuare strategie per fronteggiare la diffusione di *fake news* e disinformazione *online*, il quale ha presentato il suo [rapporto finale](#) il 12 marzo 2018. In questo rapporto, il Gruppo ha definito la disinformazione come ciò che "include tutte le forme di informazioni false, inaccurate o fuorvianti progettate, presentate e promosse intenzionalmente per provocare danni pubblici o per profitto. Essa non copre le questioni derivanti dalla creazione e diffusione *online* di contenuti illegali (in particolare diffamazione, incitamento all'odio, istigazioni alla violenza), che sono soggetti a rimedi normativi ai sensi delle leggi dell'UE o nazionali, né altre forme di deliberata ma non fuorviante distorsione dei fatti come la satira e la parodia.

Il 26 aprile 2018 la Commissione ha presentato la **comunicazione** "Contrastare la disinformazione *online*: un approccio europeo ([COM\(2018\) 236](#)), che reca la **definizione di disinformazione**, mutuando i risultati contenuti nel rapporto del Gruppo di esperti. Essa è intesa quale "informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi politici democratici e di elaborazione delle politiche e a beni pubblici quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza dell'UE. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte".

In tale comunicazione, la Commissione europea ha indicato i seguenti obiettivi:

- migliorare la trasparenza dell'origine dell'informazione e del modo in cui viene prodotta, promossa, diffusa e mirata, al fine di consentire ai cittadini di valutare i contenuti cui accedono *online* e smascherare possibili tentativi di manipolare la loro opinione;
- promuovere la diversità dell'informazione, per consentire ai cittadini di prendere decisioni informate fondate su un pensiero critico, attraverso il sostegno a un giornalismo di alta qualità, all'alfabetizzazione mediatica e al riequilibrio del rapporto tra i creatori e i distributori di informazione;
- promuovere la credibilità dell'informazione fornendo un'indicazione della sua affidabilità, in particolare con l'aiuto di segnalatori attendibili, con il miglioramento della tracciabilità dell'informazione e l'autenticazione dei fornitori di informazioni influenti;
- integrare soluzioni inclusive. Soluzioni efficaci a lungo termine richiedono un lavoro di sensibilizzazione, maggiore alfabetizzazione mediatica, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e la cooperazione delle autorità pubbliche, delle piattaforme *online*, degli inserzionisti, dei segnalatori attendibili, dei giornalisti e dei gruppi editoriali.

Per perseguire gli obiettivi descritti nella comunicazione di aprile, il 12 settembre 2018 la Commissione europea ha presentato un **pacchetto sulla sicurezza volto ad assicurare elezioni europee libere e corrette**. Ne fanno parte:

- una **proposta di regolamento** sulla procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo ([COM \(2018\) 636](#));
- una **comunicazione** per assicurare elezioni europee libere e corrette ([COM\(2018\) 637](#));
- una **raccomandazione** relativa alle reti di cooperazione in materia elettorale ([C \(2018\) 5949](#));

- un **documento di orientamento** sull'applicazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati nel contesto elettorale ([COM \(2018\) 638](#)).

Sul pacchetto è disponibile una sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati ([2019/C47/05](#)), datata 18 dicembre 2018.

Il 26 settembre 2018 è stato adottato, su base volontaria, dalle industrie delle comunicazioni e dalle piattaforme *online* il **codice di buone pratiche sulla disinformazione**, la cui elaborazione era stata proposta dalla Commissione europea, con lo scopo di impegnare gli operatori del settore a garantire la trasparenza e a limitare le possibilità di praticare la pubblicità politica mirata. Da ultimo, il 5 dicembre 2018 la Commissione ha sottoposto una comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni recante il **Piano d'azione contro la disinformazione** ([JOIN\(2018\) 36](#)), che fornisce anche uno stato di avanzamento della comunicazione del 26 aprile 2018.

## I contenuti delle proposte

Il documento di orientamento e la comunicazione descrivono gli **scenari di riferimento** in cui possono verificarsi **casi di manipolazione dei dati personali associati al contesto elettorale**. Secondo la Commissione europea occorre infatti valutare attentamente le pratiche di profilazione (forma di trattamento automatizzato dei dati utilizzata per analizzare o prevedere aspetti concernenti ad esempio le preferenze personali, gli interessi, la situazione economica ecc.), la quale consente il *micro-targeting*, ossia di analizzare i dati personali (ad esempio la cronologia di ricerca su internet) allo scopo di individuare gli interessi particolari di un determinato pubblico o di una determinata persona con l'intento di influenzarne le azioni. Il *micro-targeting* può essere utilizzato per offrire un messaggio personalizzato a una persona o a un pubblico che utilizza un servizio *online*, ad esempio i media sociali. Le pratiche di *micro-targeting* nel contesto elettorale rientrano in questa categoria quando producono effetti sufficientemente significativi sulle persone (par. 2.4 del documento di orientamento).

Inoltre, i periodi elettorali sono particolarmente sensibili in termini di **elusione *online* delle garanzie convenzionali** come le norme applicabili alle comunicazioni politiche, la trasparenza e i tetti delle spese elettorali, il silenzio elettorale e la parità di trattamento tra i candidati (considerando n. 12 della raccomandazione). I rischi sono altresì connessi agli attacchi informatici, ad uso improprio di notizie, a pubblicità e comunicazioni politiche occulte e a manipolazione di opinioni. Le comunicazioni *online* possono aumentare i casi di trattamento illecito dei dati, e detti abusi potrebbero influenzare il dibattito democratico e le elezioni, incluse quelle per il Parlamento europeo. Pertanto, per assicurare l'integrità del processo elettorale e condizioni di parità nella competizione c'è bisogno di un'azione concertata a tutti i livelli, fermo restando che l'organizzazione delle procedure elettorali rientra nelle competenze degli Stati membri.

Le proposte operative sono contenute nella proposta di regolamento e nella raccomandazione. La proposta di regolamento modifica il [regolamento \(UE, Euratom\) n. 1141/2014](#) relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per consentire l'irrogazione di **sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti politici europei che utilizzano le violazioni delle norme in materia di dati personali per influenzare deliberatamente, o tentare di influenzare, l'esito delle elezioni del Parlamento europeo**.

In dettaglio, la proposta di regolamento introduce una procedura di verifica sulle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali. L'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, prevista dal regolamento n. 1141/2014, ove riscontri una violazione, sottopone la questione al Comitato di personalità indipendenti, composto da sei membri (due ciascuno nominati dal PE, dalla Commissione e dal Consiglio). Detto Comitato esprime un parere sul fatto che il partito politico europeo o la fondazione politica europea abbiano o no deliberatamente influenzato le elezioni del PE sfruttando violazione delle norme sulla protezione dei dati. In caso affermativo, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee può irrogare sanzioni pecuniarie. Tale procedura può essere avviata in qualsiasi momento e non risente dei limiti temporali che invece si applicano alla procedura di verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la registrazione.

E' comunque stabilita la possibilità di un riesame, da parte dell'Autorità, delle eventuali sanzioni irrogate, nel caso di abrogazione di una decisione dell'autorità di controllo o di esito positivo del ricorso proposto dagli interessati.

Si prevede infine che detta procedura di verifica si applichi quanto prima, per consentire il corretto svolgimento delle elezioni del 2019, e dunque il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Nella raccomandazione, la Commissione europea invita gli Stati membri ad istituire una **rete nazionale per le questioni elettorali** chiamata a favorire lo scambio di informazioni, di esperienze, di pratiche migliori, nonché a segnalare lacune e le difficoltà nell'applicazione di norma. Gli Stati dovrebbero inoltre riunirsi in una rete europea di cooperazione in materia elettorale, la cui [prima riunione](#) si è tenuta il 21 gennaio 2019 e la seconda il 27 febbraio 2019. Per l'Italia, partecipa la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'Interno.

I Paesi membri dovrebbero inoltre **incoraggiare la trasparenza** della propaganda e delle comunicazioni politiche *online* a pagamento, facendo in modo che i partiti rendano tutte le informazioni anche sulla spesa sostenuta per attività *online*. Mutuando le norme proposte nel regolamento per quanto attiene ai partiti politici europei, gli Stati membri dovrebbero applicare ai partiti politici di ambito nazionale e regionale sanzioni appropriate in caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati commesse per influenzare le elezioni del PE.

Un ulteriore pacchetto di misure a carico degli Stati riguarda sia l'adozione di **misure tecniche e organizzative** adeguate per gestire i rischi posti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, prevenendo eventuali attacchi informatici, sia alla **sensibilizzazione degli operatori** del settore (media, piattaforme *online*, fornitori di tecnologie dell'informazione) per aumentare la trasparenza e la fiducia nel processo elettorale.

Quanto al **Piano d'azione contro la disinformazione**, la Commissione europea ritiene che la risposta coordinata alla disinformazione si basi su quattro pilastri, per ciascuno dei quali sono individuate specifiche azioni:

1. migliorare le capacità delle istituzioni dell'Unione di individuare, analizzare e denunciare la disinformazione;

- Azione 1: in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 in particolare, l'alto rappresentante, in cooperazione con gli Stati membri, rafforzerà le **task force di comunicazione strategica** e le delegazioni dell'Unione con personale supplementare e nuovi strumenti necessari per individuare, analizzare e denunciare le attività di disinformazione. Ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero anche potenziare le loro capacità a livello nazionale in questo settore e sostenere il necessario aumento delle risorse per le task force di comunicazione strategica e le delegazioni dell'Unione.
- Azione 2: l'alto rappresentante procederà al riesame dei mandati delle task force di comunicazione strategica per i Balcani occidentali e per il Sud al fine di metterle nelle condizioni di contrastare in modo efficace la disinformazione in tali regioni.

2. potenziare risposte coordinate e comuni alla disinformazione;

- Azione 3: entro marzo 2019 la Commissione e l'alto rappresentante, in cooperazione con gli Stati membri, istituiranno un **sistema di allarme rapido** per contrastare le campagne di disinformazione, lavorando in stretta collaborazione con le reti esistenti, con il Parlamento europeo nonché con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e il meccanismo di risposta rapida del G7.
- Azione 4: in vista delle prossime elezioni europee la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, intensificherà i propri sforzi di **comunicazione sui valori** e sulle politiche dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero intensificare in modo significativo i loro sforzi di comunicazione sui valori e sulle politiche dell'Unione.
- Azione 5: la Commissione e l'alto rappresentante, in cooperazione con gli Stati membri, intensificheranno le comunicazioni strategiche nel vicinato dell'Unione.

3. mobilitare il settore privato nella lotta alla disinformazione;

- Azione 6: la Commissione garantirà un **monitoraggio** attento e continuo **dell'attuazione del codice di buone pratiche**. Ogni volta che sarà necessario, e specialmente in vista delle elezioni europee, la Commissione premerà perché sia garantita l'osservanza del codice di buone pratiche in tempi rapidi e in modo efficace. La Commissione effettuerà una valutazione globale alla scadenza del periodo iniziale di applicazione del codice, della durata di 12 mesi. Qualora l'attuazione e l'impatto del codice di buone pratiche risultassero insoddisfacenti, la Commissione potrebbe proporre ulteriori azioni, anche di natura regolamentare.

4. sostenere azioni di sensibilizzazione e rafforzare la resilienza sociale.

- Azione 7: in vista delle elezioni europee del 2019 in particolare, la Commissione e l'alto rappresentante, in cooperazione con gli Stati membri, organizzeranno campagne mirate per il pubblico e corsi di formazione per i media e i soggetti che influenzano l'opinione pubblica nell'Unione e nei Paesi del vicinato al fine di sensibilizzarli agli effetti negativi della disinformazione. Verranno proseguiti gli sforzi per sostenere il lavoro dei media indipendenti e il giornalismo di qualità nonché la ricerca sulla disinformazione, con l'obiettivo di dare una risposta globale a tale fenomeno.
- Azione 8: gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero sostenere la creazione di squadre di ricercatori e verificatori di fatti pluridisciplinari indipendenti dotati di conoscenze specifiche riguardo ai contesti informativi locali al fine di individuare e denunciare le campagne di disinformazione sulle diverse reti sociali e sui vari media digitali.
- Azione 9: nel quadro della settimana dell'alfabetizzazione mediatica, che avrà luogo nel marzo 2019, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sosterrà la cooperazione transfrontaliera tra operatori di alfabetizzazione mediatica nonché il lancio di strumenti pratici per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica a favore del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero inoltre attuare rapidamente le disposizioni della direttiva sui servizi di media audiovisivi riguardanti l'alfabetizzazione mediatica.
- Azione 10: in vista delle prossime elezioni europee del 2019, gli Stati membri dovrebbero garantire che venga dato un seguito efficace al pacchetto elezioni, in particolare alla raccomandazione. La Commissione seguirà da vicino le modalità di attuazione del pacchetto e, ove opportuno, fornirà sostegno e consulenza appropriati.

## La posizione italiana

Intervenendo nell'Assemblea del Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre (seduta dell'11 dicembre 2018), il Presidente del Consiglio si è soffermato sul tema della disinformazione esprimendo **sostegno politico** all'attività che della Commissione europea, nel

contesto di uno sforzo europeo coordinato. Il Presidente del Consiglio ha sottolineato che "la sfida legata alle azioni di disinformazione, venendo da una molteplicità di soggetti, statuali e non, richiede un **approccio strategico, multidimensionale e di ampio respiro** che dia rilievo anche ai processi educativi e formativi per rafforzare la resilienza delle nostre società al fenomeno e non trascuri naturalmente i delicati profili di necessaria garanzia della libertà di informazione, fondamento essenziale delle nostre democrazie".

Nello specifico degli atti presentati dalla Commissione europea, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione, ai sensi della legge n. 234/2012, riferita alla proposta di regolamento sulla procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM (2018) 636). Nella relazione è stato registrato un orientamento in linea di massima positivo sulla proposta della Commissione. Tuttavia, sono emersi anzitutto dubbi sulla correttezza del principio di attribuzione, in quanto l'ambito di applicazione del regolamento (concernente partiti politici e fondazioni politiche europei, sottoposti all'obbligo di registrazione) è sembrato eccessivamente ristretto per poter garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati nel contesto delle elezioni europee. Il Governo si è perciò interrogato sulla possibilità di **estendere il meccanismo di controllo anche alle formazioni politiche non registrate**, ampliando parallelamente la base giuridica.

In termini di effetti sull'ordinamento nazionale, sono stati ipotizzati **nuovi compiti in capo all'Autorità garante della protezione dei dati personali** ed è stata rilevata l'esigenza di un **chiarimento** su quali debbano essere le **autorità nazionali incaricate del monitoraggio delle elezioni e del finanziamento ai partiti**, le quali sono chiamate in causa per assicurare lo scambio di informazioni in base alla summenzionata comunicazione della Commissione europea (COM(2018) 637).

Inoltre, in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) preparatorio alle riunioni del Consiglio affari generali e del Consiglio affari esteri di gennaio 2019, l'Italia ha ravvisato una scarsa determinatezza della fattispecie rilevante ai fini sanzionatori. Ha inoltre rilevato l'esigenza di una regolamentazione più stringente sia del rapporto tra l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ed il comitato di personalità indipendenti, sia del flusso d'informazioni dall'autorità di controllo nazionale a quella europea. Un ulteriore accenno ha riguardato la specificazione del concetto di "influenza politica", tenuto conto che esso è naturalmente connesso alla stessa attività politica, specialmente in occasione delle campagne elettorali. Ad ogni modo, il COREPER il 19 dicembre 2018 aveva approvato il mandato negoziale con il Parlamento. Successivamente, il 16 gennaio 2019 nel trilogò si è svolto un negoziato piuttosto breve e senza particolari criticità; l'Italia, pur rinnovando le perplessità di natura giuridica sul testo, non si è opposta all'adozione della proposta.

Su tali segnalazioni, si vedano *infra* le proposte del Parlamento europeo.

## **Il ruolo del Parlamento europeo e le tappe successive**

A giugno 2017 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle piattaforme *online* e il mercato unico digitale, sottolineando «l'importanza di prendere provvedimenti contro la diffusione di notizie false». A maggio 2018 il PE ha approvato una ulteriore risoluzione sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea, nella quale è stato descritto il fenomeno della disinformazione e delle *fake news*, con un apprezzamento per le iniziative intanto messe in campo dalla Commissione europea. A settembre 2018 è iniziato **l'esame in Commissione per gli affari costituzionali del PE** della citata proposta di regolamento sulla procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo (COM (2018) 636). Il 6 dicembre 2018 la Commissione per gli affari costituzionali ha presentato la relazione sul testo della Commissione, approvata all'unanimità, suggerendo alcuni emendamenti.

In sintesi, gli emendamenti approvati dalla Commissione per gli affari costituzionali sono di carattere più garantista nei confronti dei partiti politici e delle fondazioni politiche europei e di fatto vengono incontro ad alcune delle perplessità sollevate da parte italiana. Viene introdotto, nei considerando, il principio del *ne bis in idem*, in base al quale occorre evitare che la stessa violazione commessa da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea sia sanzionata due volte, a livello nazionale e a livello europeo. Sempre nelle premesse dei considerando si precisa che il partito politico europeo o la fondazione politica europea dovrebbero poter essere ascoltati prima dell'adozione della decisione da parte dell'autorità di controllo. Inoltre, nella nuova procedura di verifica si afferma anzitutto che un partito politico europeo o una fondazione politica europea non influenza né tenta di influenzare l'esito delle elezioni del PE sfruttando una violazione delle norme in materia di protezione dei dati. Viene poi stabilito un doppio livello di controllo, perché la procedura di verifica a livello europeo si applica solamente se un'autorità di controllo di uno Stato membro ha stabilito, mediante una decisione esecutiva, che è stata commessa una violazione. Qualora venga notificata all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee la decisione definitiva dell'autorità di controllo nazionale, la questione è sottoposta al parere del comitato di personalità indipendenti, con una più chiara esplicitazione delle fasi della procedura. Rispetto al parere del comitato, l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, con decisione motivata, decide se irrogare la sanzione pecuniaria.

Il rappresentante del Consiglio, con [lettera](#) del 25 gennaio 2019, ha assunto l'impegno di approvare la posizione del Parlamento europeo, nel **testo di compromesso** adottato dal COREPER dopo incontri informali tra i rappresentanti delle tre Istituzioni. Nella sessione plenaria del 12 marzo 2019 del Parlamento europeo è stato adottato il testo in prima lettura ([P8\\_TA-PROV\(2019\)0155](#)), con alcune modifiche rispetto al testo licenziato dalla Commissione per gli affari costituzionali.

Il testo di compromesso accoglie, nei considerando, il principio del *ne bis in idem* in base al quale "la stessa violazione non può essere sanzionata due volte". Viene altresì specificato che l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbe garantire il rispetto del principio della certezza del diritto e la possibilità che il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati siano ascoltati. Si prevede inoltre che la richiesta di riesame della sanzione può essere avanzata a condizione che tutte le vie di ricorso nazionali siano state esaurite. E' poi mantenuta - con alcune modifiche - l'affermazione per cui "nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica europea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali". Ciò che invece è mutato attiene alla procedura di verifica, in quanto non si fa più riferimento alla decisione esecutiva di un'autorità di controllo nazionale quale momento di avvio della procedura medesima, con un ritorno al testo originario della Commissione. Si introduce solo un eventuale momento di coordinamento tra l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, da un lato, e l'autorità nazionale di controllo, dall'altro. Resta comunque confermata la decisione motivata dell'Autorità circa la sanzione pecuniaria a seguito del parere del comitato di personalità indipendenti.

---

13 marzo 2019

*Ufficio ricerche sulla legislazione comparata*  
*A cura di Rosella Di Cesare*